

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 48-649

**L.r. 34/2008, art. 23, comma 4. Autorizzazione regionale all'agenzia Prospettiva Lavoro per l'esercizio dell'attività di intermediazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b del dlgs. 276/2003 e s.m.i.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

preso atto dell’art. 23, comma 4 della predetta legge che prevede il rilascio da parte della Giunta regionale - previa verifica dei requisiti richiesti dall’art. 5 del d.lgs 276/2003 e s.m. e i., ad eccezione del comma 4, lett. b) della medesima disposizione - dell’autorizzazione a soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro regionale, allo svolgimento delle attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. b), c), d) dello stesso decreto, secondo le modalità ivi prescritte dall’art. 6, provvede altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro per l’iscrizione dell’operatore autorizzato nelle apposite sezioni regionali dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro;

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 8736 del 5 maggio 2008 che disciplina la procedura relativa alle modalità ed ai termini di rilascio della sopra indicata autorizzazione all’esercizio, congiunto o disgiunto, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale, come previsto dal sopra richiamato art. 6, del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;

vista l’istanza pervenuta dalla società Prospettiva Lavoro srl finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività intermediazione prevista dall’art. 2, comma 1, lett.b, dlgs. 276/2003 e s.m.i.;

ritenuto che l’istanza sopra citata soddisfi i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria prevista dall’art. 23, comma 4 della l.r. 34/2008 e dal comma 3 articolo 60 Dlgs 276/2003 e s.m.i.;

dato atto dell'esito positivo dell’istruttoria e della verifica svolta;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,

*delibera*

-di autorizzare la società Prospettiva Lavoro srl con sede legale in Biella via Massaua, 6 e sede operativa in Novara Viale Verdi, 21 all'esercizio dell'attività di intermediazione, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b del dlgs. 276/2003 e s.m.i.;

-di demandare al Vice direttore della Direzione regionale DB15 Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, la comunicazione del presente provvedimento al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali per l’iscrizione dell’operatore autorizzato nell’apposita sezione regionale dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro ed altresì, la medesima comunicazione all’operatore autorizzato per presa d’atto.

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)